



CITTA' DI MONCALIERI
Regolamento Tari

Indice

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti
- Art. 3 - Presupposti del tributo e soggetto attivo e passivo
- Art. 4 - Determinazione della TARI
- Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

- Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

- Art. 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile
- Art. 8 - Istituzioni scolastiche statali

CAPO IV - MODALITÀ GESTIONALI

- Art. 9 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
- Art. 10 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione
- Art. 11 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- Art. 12 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci e potature

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

- Art.13 – Riduzioni ed esenzioni della quota variabile della TARI
- Art.14 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sul tributo

CAPO VI –RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI

- Art. 15 – Riscossione volontaria
- Art. 16 – Dilazioni di pagamento
- Art. 17 - Funzionario responsabile
- Art. 18 – Controlli
- Art. 19 –Accertamenti esecutivi e riscossione coattiva
- Art. 19 bis – Accertamento con adesione
- Art. 20 - Rateizzazione – interessi – spese
- Art. 21 – Contenzioso
- Art. 22 - Sanzioni e interessi
- Art. 23 – Rimborsi
- Art. 24 – Disposizioni sulla rendicontazione e accesso alle banche dati

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 25 - Norme finali

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'applicazione della Tari istituita dai commi dal 639 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n.147.

Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tari a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani

Art. 3 - Presupposti del tributo e soggetto attivo e passivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il Comune, con apposita convenzione, ha affidato la concessione della gestione della tari al COVAR 14 in ragione della sua qualità di soggetto al quale risulta attribuito nell'anno 2013 il medesimo servizio.
3. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
5. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
6. Sono escluse dalla tassazione, in parte fissa e in parte variabile:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Esclusivamente con riferimento alle utenze non domestiche sono considerate aree operative in quanto suscettibili di produrre rifiuti, i parcheggi scoperti e le aree di manovra e di ricovero degli automezzi, ancorché pertinenziali o accessorie rispetto ad altri locali. Ai parcheggi scoperti e alle aree di manovra e di ricovero degli automezzi, utilizzati, detenuti e occupati dalle utenze non domestiche, stante l'analogia per natura e tipologia di rifiuti prodotti agli autosaloni, sono applicati i coefficienti di produttività previsti per la categoria "Esposizioni e autosaloni".
 - b) le aree in cui si svolgono attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e connesse, in quanto produttive di rifiuti speciali, incluse le attività agrituristiche con o senza pernottamento;
 - c) i capannoni industriali, in quanto produttivi di rifiuti speciali, ad eccezione delle aree e dei locali non riconducibili alla produzione quali: uffici, mense e parcheggi coperti e scoperti.
7. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori fermi

restando nei confronti dei singoli occupanti e detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

9. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

10. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 - Determinazione della TARI

1. eliminato

2. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché lo spazzamento stradale.

3. La TARI è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

4. Il tributo è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

5. Le tariffe della Tari sono deliberate dal Consiglio Comunale e sono basate sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Ente Gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale, a valere per l'anno di riferimento.

6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente alla determinazione delle tariffe.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. Il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della L. 147/2013, è pari a quella calpestabile con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tributo è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze, purché non verandate.

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato. Non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che

non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc ...
Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

d).soppresso

e).soppresso

4. Non sono soggetti al tributo i locali od aree scoperte che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

b) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, sempreché di fatto non utilizzate limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

c) soppresso

d) le aree adibite in via esclusiva al transito;

e) balconi, terrazze e porticati;

f) solai e sottotetti non collegati da scale, ascensori o montacarichi;

g) i locali, ad eccezione dell'abitazione civile, nonché le aree asserviti ai fondi agricoli adibiti a coltivazione e allevamento;

h) le superfici di edifici, o loro parti, adibite al culto;

i) le aree cimiteriali, a eccezione di quelle adibite ai servizi generali, intendendosi con tale ultima locuzione quelle destinate a guardiana, magazzino e ricovero attrezzi. L'eventuale superficie destinata ad abitazione per il servizio di custodia è computata come utenza domestica;

j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

5. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

6. Per l'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

7. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

8. Il Comune al fine di operare l'integrazione delle informazioni catastali con quelle territoriali valuta la sottoscrizione della Convenzione con la Regione Piemonte al progetto SIGMATER Piemonte (Servizi Integrati catastali e Geografici per il Monitoraggio Amministrativo del Territorio).

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.

3. Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, dal numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici, possono comunque escludersi dal computo della sola parte variabile del tributo:

- i componenti che risultino permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo, a decorrere dalla data di ricovero;
- i componenti il nucleo familiare che dimorano abitualmente in altra abitazione a seguito di procedimento di separazione o divorzio;
- il componente il nucleo familiare ed un suo accompagnatore facente parte del medesimo nucleo che risulti dimorare abitualmente in altro Comune per gravi motivi di salute, certificati dalla commissione medica legale competente;
- i militari e gli appartenenti alle forze dell’ordine distaccati presso altre sedi, per il relativo periodo di distacco;
- i soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi consecutivi.

4. Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, al numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici, è fatto obbligo l’inserimento nella sola parte variabile dei soggetti che dimorano presso quel nucleo per un periodo superiore ai 6 mesi consecutivi.

5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti e che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

6. Per le utenze domestiche riferite a nuclei familiari non ivi residenti si applica il medesimo schema di tassazione delle utenze residenti, utilizzando per la classificazione il numero di occupanti indicati nella dichiarazione di cui all’art.10. In mancanza di diversa indicazione si assume un nucleo di 3 componenti, salva la possibilità di accertamento.

7. Lo stesso metodo si applica alle abitazioni occupate, temporaneamente, da personale dipendente da aziende, ditte, enti, ecc., nel caso in cui il personale non abbia eletto residenza o stabile dimora nell’immobile, il soggetto passivo sarà comunque chi ha la disponibilità dell’immobile.

8. La quota fissa della tariffa dell’utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza.

9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza.

10. soppresso

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati nell'Allegato L-quinquies alla Parte IV del Codice dell'Ambiente approvato con D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264.

Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso analoghe, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte si fa riferimento all'attività prevalente.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrare in differenti categorie di cui al D.lgs.116/2020 (tabella allegato 2), si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano il 25% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L'istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal giorno della sua presentazione.

5. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione

6. Kc deliberato dal Consiglio Comunale con riferimento alle categorie di cui nell'Allegato L-quinquies alla Parte IV del Codice dell'Ambiente.

7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili addebitabili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalla medesima categoria, per la superficie occupata da ciascun utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (tabelle 4a e 4b dell'Allegato 1 del d.p.r. n. 158/1999).

Art. 8 - Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere la TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art.9

3. Il costo riguardante la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, come determinato dal precedente comma 2, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

CAPO IV - MODALITÀ GESTIONALI

Art. 9 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. L'art.1, c. 666, della L.147/2013 prevede che la TARI sia gravata dal Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino con il provvedimento di determinazione delle tariffe.

Art. 10 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti devono presentarne apposita dichiarazione al soggetto gestore, che opera per conto del Comune, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione deve contenere:

a) le generalità dell'utente e la sua residenza;

b) il Codice Fiscale e per le utenze non domestiche anche la partita IVA;

c) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

d) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove prescritta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);

f) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;

g) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, fatta eccezione per i parcheggi anche all'aperto che saranno classificati nella categoria Esposizioni e Autosaloni.

h) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;

i) la superficie e gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;

j) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);

k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree;

l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;

m) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del nuovo occupante, detentore o possessore in caso di cessazione, qualora sia noto;

n) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;

o) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La decorrenza del tributo per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro i termini previsti di cui al precedente comma 1.

6. La cessazione della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree deve essere comunicata al Comune entro i termini di cui al precedente comma 1.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 1. A decorrere da tale data, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

8. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

9. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dal tributo, contributi e servizi specifici.

10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di riconoscimento.

11. Il Comune, attraverso il soggetto gestore, su richiesta dell'utente, rilascia ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, posta elettronica o compilazione di modulo digitale, nel giorno del suo ricevimento.

12. soppresso

13. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

14. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

15. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

16. Incombe, in ogni caso, sul contribuente l'onere di ricondurre alla realtà dei fatti la denuncia che non vi corrisponda, fermo il potere di accertamento da parte del Comune.

Art. 11 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

1. Il tributo di cui al comma 662 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, è abrogato dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate istituito dal comma 837 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.

Art. 12 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci e potature

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio/Comune, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio a domanda individuale di raccolta domiciliare di sfalci e potature

2. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARI. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art.13 – Riduzioni ed esenzioni della quota variabile della TARI

1. Il tributo è ridotto del 20 % limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica e anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.

1.bis soppresso

2. La riduzione del tributo di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati al Comune, per il tramite del soggetto gestore. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte delle utenze domestiche interessate, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.

3. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico, è possibile non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata, ove ciò risponda a criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

4. La riduzione del tributo è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati o d'ufficio dal Comune una volta verificata il diritto.

5. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 659 della Legge 147/2013 il tributo è ridotto del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.

6. Il tributo è ridotto del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente di cui al citato comma 659 della Legge 147/2013.

7. Alle utenze non domestiche che hanno optato per il servizio pubblico, ma avviano al riciclo parte dei propri rifiuti urbani avvalendosi di altro gestore, viene applicata una riduzione della quota variabile della tariffa nelle percentuali di seguito indicate:

- a) del 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- b) del 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- c) al 50%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- d) del 70%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

Per le categorie che producono rifiuti organici la riduzione massima non può superare il 60% dei rifiuti potenzialmente prodotti.

Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti urbani non conferiti al servizio pubblico e avviati al recupero siano destinati in modo effettivo e oggettivo, esclusivamente al riciclo.

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 8, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

8. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda. Le riduzioni di cui al presente articolo

cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

9. Le utenze non domestiche che intendono conferire i rifiuti urbani derivanti dalla propria attività a gestori privati, devono darne comunicazione al soggetto gestore che opera per conto dell'EGATO, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, precisando le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani recuperabili, e attenersi alle modalità stabilite dal Regolamento comunale per la Gestione dei rifiuti urbani.

10. Le utenze non domestiche che, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti, dimostrano di aver avviato al recupero le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani così come comunicati al Gestore pubblico, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile del tributo.

Art. 14 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sul tributo

1. In caso di alluvioni, terremoti e inondazioni di gravi entità, o di altre calamità naturali che costituiscono un pericolo di grave danno all'incolumità delle persone e ai beni, in applicazione dell'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, il Comune può riconoscere alle utenze domestiche e non domestiche, ulteriori riduzioni, contributi ed esenzioni sul tributo la cui copertura finanziaria deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale.

2. A favore delle utenze domestiche possono essere riconosciuti sgravi o esenzioni anche in caso di disagio socio economico.

CAPO VI –RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 15 – Riscossione volontaria

1. Il Comune, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha affidato a mezzo di convenzione la concessione della gestione della TARI al consorzio Covar14.

2. Il pagamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in acconto sul 100% dell'importo dell'anno precedente, da versarsi in tre rate di pari ammontare con scadenza al 30 giugno, 15 settembre e 31 ottobre dell'anno di riferimento, o in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Il pagamento del saldo della tariffa dell'anno di riferimento è effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile dell'anno successivo. Eventuali versamenti indebiti sono conteggiati nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo come descritto nel successivo art. 23 del presente regolamento

In presenza di ragionevole motivo, la Giunta comunale ha facoltà di rimodulare le percentuali di versamento del tributo in acconto, e di anticipare o posticipare le date di scadenza dei versamenti, fermo restando il divieto di richiedere il pagamento del saldo prima del 2 dicembre dell'anno di riferimento.

Ai fini della riscossione spontanea del tributo:

a) Sulla base dei costi previsti nel Piano Economico Finanziario, viene elaborata una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuto, salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell'anno;

b) ai fini di agevolare i contribuenti nel versamento del tributo, verrà fatto pervenire loro, indicativamente 15 giorni prima della scadenza della prima rata, l'avviso di pagamento corredato da apposito prospetto riassuntivo ed eventuale indicazione di somme arretrate non pagate con la specificazione delle annualità di riferimento.

3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, o altro recapito segnalato dallo stesso come corrispondenza ordinaria a mezzo pec per Utenze non domestiche o con posta elettronica ordinaria o certificata all'indirizzo fornito dall'utenza domestica o non domestica, oppure reperito nel Registro INI-PEC se utenza non domestica.

4. Il contribuente in possesso di SPID o del codice contribuente che trova riportato nell'avviso di pagamento, può accedere tramite via web attraverso siti dedicati, alla propria posizione debitoria e visionare l'importo del tributo e le rate di scadenza dei versamenti.

5. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso stesso, e sono pubblicizzati sul sito istituzionale del Comune e del soggetto gestore. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

6. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 €. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

7. La mancata ricezione del modello di versamento precompilato non costituisce rinuncia all'imposizione tributaria da parte del Comune. Il modello di versamento precompilato deriva dai dati comunicati con la dichiarazione di cui all'art. 10, di conseguenza l'invio di una comunicazione in tutto od in parte non corretta od il mancato invio della comunicazione da parte del Comune non costituisce causa esimente dall'obbligo di adeguamento della dichiarazione di cui all'art. 10, c. 10.

8. soppresso

9. soppresso

Art. 16 – Dilazioni di pagamento

1. Possono essere concesse dilazioni di pagamento delle somme dovute per il tributo nei casi di particolare disagio dovuto a motivi di salute, economici, o sociali per l'utenza domestica, ovvero di crisi economica per l'utenza non domestica.
2. La dilazione è ammessa soltanto in relazione a importi non inferiore ad € 60,00 lordi per le utenze domestiche e ad € 200,00 per quelle non domestiche.
3. Per debiti complessivamente superiori ad € 30.000,00 la dilazione potrebbe essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione assicurativa o bancaria, recante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.
4. Il numero di rate accordabili, nel rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali, è riferito all'importo del debito:

Importo del tributo (intervallo da ... a)		Numero rate
60,00 € / 200,00 € *	500,00 €	6 rate
500,01 €	1.500,00 €	15 rate
1.500,01 €	2.500,00 €	20 rate
2.500,01 €	4.000,00 €	25 rate
oltre i 4.000,01 €		30 rate
2.500,01 €	4.000,00 €	25 rate
oltre i 4.000,01 €		30 rate

*ai sensi del precedente comma 2, con distinzione riguardo al minimo tra utenza domestica e non domestica

5. L'istanza di dilazione è presentata prima della scadenza dei termini di presentazione del ricorso ed allegando i documenti attestanti i requisiti di ammissione alla dilazione, a pena di decadenza dal relativo beneficio.
6. L'esito dell'esame dell'istanza è comunicato mediante lettera, da restituirsi firmata per accettazione dal contribuente a pena di decadenza dal diritto alla dilazione.
7. Sulle somme oggetto di dilazione sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284 del codice civile. Non sono dovuti interessi dalle utenze domestiche in caso di debiti d'importo complessivamente inferiore a € 100,00 lordi, sempreché sussistano particolari situazioni di disagio individuate dal Comune.
8. Il mancato pagamento anche di una sola rata nel termine comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la preclusione di una nuova dilazione per il medesimo debito.

Art. 17 - Funzionario responsabile

1. Il Consorzio Covar14, in qualità di concessionario del Comune per la gestione del tributo, nomina tra i propri dipendenti il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. È fatta salva la possibilità per il funzionario responsabile, in caso di controversia innanzi alla Giurisdizione Tributaria di farsi assistere da professionisti abilitati.

Art. 18 – Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso impedimento alla rilevazione in loco, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi, a titolo esemplificativo:

a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento (come espressamente individuato dalla Norma) a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato, con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che ritenga utili alla definizione della propria posizione, fermo il controllo da parte del funzionario responsabile.

Art. 19 – Accertamenti esecutivi e riscossione coattiva

1. Il funzionario responsabile della TARI procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

a) del contribuente;

b) dei locali, delle aree e le loro destinazioni;

c) dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;

d) del tributo applicato e relativa deliberazione.

4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

a) l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;

b) il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile della TARI;

c) l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

d) l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

5. Qualora il funzionario responsabile della TARI, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato

6. L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso. A tal fine deve contenere:

a) l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie".

b) l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari

c) l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

7. Il contenuto di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

8. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo il responsabile della Tari procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

9. Oltre al Comune, i soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

a) Il Consorzio di Comuni concessionario della riscossione coattiva della TARI

b) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997;

c) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione

10. Prima di procedere al recupero forzoso del Tributo devono essere eseguite, nei limiti e secondo le modalità di legge, le azioni cautelari e conservative.

11. Le azioni esecutive esperibili per il recupero forzoso del Tributo consistono nel pignoramento, che può essere eseguito anche presso terzi, e nell'espropriazione mobiliare ed immobiliare ai sensi del Titolo. II del D.P.R. 602/1973.

12. Sulla scorta dei principi di economicità ed efficienza che regolano l'azione amministrativa, il Responsabile del Tributo, con espresso atto motivato proprio o dell'eventuale soggetto affidatario della procedura esecutiva, dichiara l'inesigibilità del credito derivante dall'applicazione del Tributo nei seguenti casi:

a) qualora non risultino beni da aggredire o siano state inutilmente attivate azioni esecutive;

b) qualora le azioni cautelari o esecutive comportino un costo pari o superiore alla somma da recuperare che in ogni caso deve essere di importo minimo di 51 €.

Art. 19 bis – Accertamento con adesione

1. Il Comune autorizza il Consorzio Covar¹⁴ a utilizzare lo strumento deflattivo dell'accertamento con adesione della TARES, TARI e del Tributo comunque denominato, a copertura dei servizi di igiene urbana.

2. L'accertamento con adesione è finalizzato alla chiusura "consensuale" o alla definizione del rapporto debitorio, attraverso la composizione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa accertativa.

3. Competente alla definizione della posizione debitoria mediante lo strumento dell'accertamento con adesione è il Responsabile consortile del Tributo.
4. Il procedimento ad iniziativa dell'ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997.
5. L'accertamento concordato con il contribuente è redatto in duplice esemplare e va sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Tributo. Nell'atto di accertamento con adesione vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate e interessi dovuti, anche in forma rateale.
6. La definizione della posizione debitoria avviene con il versamento integrale delle somme accertate. In caso di pagamento dilazionato, la definizione della pretesa accertativa avviene con il pagamento dell'ultima rata. In tal caso l'adesione del contribuente all'accertamento (concordato) si perfeziona solo se la prima rata è versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione del relativo atto.
7. Il pagamento rateale è concesso, sino a 5000 €, alle condizioni e modalità dettate dall'art 16 del presente Regolamento, nel caso di importi superiori 5000 €, la dilazione è concessa alle condizioni e secondo le modalità disciplinate dall'art.20 del presente Regolamento.
8. Una volta perfezionato, l'accertamento con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile. L'intervenuta definizione della posizione debitoria (con il pagamento integrale della debenza) non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile.
9. L'accertamento con adesione non è azionabile nel caso in cui l'atto impositivo sia divenuto definitivo, sempre che non sopraggiungano nuovi elementi che, per motivi di ragionevolezza, impongano la revisione dell'intera posizione contributiva.
10. Se l'accertamento con adesione investe annualità accertate con avviso non impugnato, in relazione al quale sono scattate le sanzioni, queste vengono ridotte al 12% del tributo, vale a dire al 40% dell'aliquota prevista per legge definita al 30% del tributo.
11. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito e, conseguentemente, dell'applicazione delle sanzioni.
12. L'accertamento con adesione può realizzarsi:
- a) come strumento di formazione dell'accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell'atto;
 - b) come strumento di riconsiderazione del contenuto dell'accertamento stesso attraverso l'intervento del contribuente.
13. In entrambi i casi l'istruttoria deve terminare entro 60 giorni decorrenti dall'istanza del contribuente o, in caso di iniziativa d'ufficio, dal momento in cui il contribuente ha accolto in modo inequivocabile la proposta dell'ufficio di concordare la pretesa accertativa.
14. In caso di impugnazione dell'avviso di pagamento o dell'avviso di accertamento, l'istruttoria deve concludersi:
- a) entro il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso-reclamo ex art. 17bis del D.lgs 546/1997;
 - b) entro l'udienza di trattazione, nei casi in cui il ricorso non produce gli effetti del reclamo ai sensi dell'art. 17bis del D.lgs 546/1997;
15. All'atto del perfezionamento della definizione con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente ed Ente impositore.
16. Nel caso in cui il contribuente abbia aderito alla pretesa accertativa, ma a causa del mancato o del parziale pagamento del tributo il rapporto debitorio non è giunto a definizione, l'Ufficio procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti, comunque sulla base dell'atto di accertamento concordato.

Art. 20 - Rateizzazione – interessi – spese

1. Su richiesta del debitore che dimostri di versare in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, (motivi di salute, economici, o sociali per l'utenza domestica, ovvero di crisi economica per l'utenza non domestica) il debito complessivo, composto da tributo, sanzione, interessi; costo della notifica; costi per la procedura cautelare ed espropriativa, può essere dilazionato, anche nel caso in cui è già stata avviata la fase esecutiva.

2. L'istanza deve essere presentata preferibilmente con l'utilizzo di apposita modulistica scaricabile dal sito internet del Consorzio. In ogni rata dovrà essere indicata la quota di ciascuna voce di costo che compone il debito complessivo. L'ammontare di ciascuna rata deve essere di importo non inferiore:

1) a € 60,00 per le utenze domestiche fino ad un importo massimo di € 7.000;

2) a € 200,00 per le utenze non domestiche e per tutti i crediti superiori ad € 7.000;

3. La durata del piano di dilazione non potrà eccedere la durata di:

a) 3 anni (36 rate mensili) se il debito dilazionabile è inferiore o pari a € 7.000,00;

b) 5 anni (60 rate mensili) se il debito dilazionabile è superiore a € 7.000,00 ma inferiore o uguale a 30.000 euro.

4. La dilazione dei debiti superiori ad € 30.000,00, può essere concessa solo previa presentazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa, con clausola di rinuncia al beneficio dell'escussione preventiva del debitore principale ex art. 1944 c.c.). In questo caso, stante l'ulteriore costo sostenuto dal debitore per accedere al beneficio della rateizzazione, sarà possibile operare un'ulteriore dilazione di 12 rate, concedendo un piano di dilazione fino ad un massimo complessivo di 6 anni (72 rate mensili).

5. Schema riepilogativo dilazione:

Importo somma intimata (Euro)	Numero massimo rate mensili	Durata massima dilazione
60 – 7.000 utenze domestiche Rata minima € 60 200 - 7.000 utenze non domestiche Rata minima € 200	36	3 anni
7.001 – 30.000 tutte le utenze	60	5 anni
>30.000 tutte le utenze	72	6 anni

6. L'esito dell'esame dell'istanza è comunicato mediante lettera, da restituirsi firmata per accettazione dal contribuente a pena di decadenza dal diritto alla dilazione.

7. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi, e dopo formale sollecito da inoltrarsi con raccomandata o con PEC, il debitore decade dal beneficio della rateazione e si procede con la fase esecutiva. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

8. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

9. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 21 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art. 22 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 della Legge 147/2013, si applicano nella misura minima le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697 e 698 della Legge 147/2013.

2. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

3. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali.

Art. 23 – Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, la somma indebita è compensata con la debenza del primo avviso di pagamento utile.

2. Ove non siano già state compensate o non siano compensabili, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.

3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.

4. Il rimborso avviene entro 180 giorni dalla verifica della maturazione del diritto. L'intero procedimento deve concludersi entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

5. Se trattasi di utenze cessate il rimborso avviene entro 180 giorni o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

Art. 24 – Disposizioni sulla rendicontazione e accesso alle banche dati

1. Con cadenza settimanale, il Comune trasmette al Soggetto Gestore la rendicontazione dei pagamenti nel formato, con le modalità e secondo il tracciato convenuti.

2. Gli Uffici dell'Anagrafe della Popolazione provvedono mensilmente a fornire al Soggetto Gestore ogni informazione relativa alle variazioni anagrafiche incidenti sull'applicazione del tributo nel formato e secondo il tracciato record convenuto.

3. Al fine di addivenire alla determinazione del presupposto impositivo e nell'ambito della corretta gestione del tributo, i Comuni, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, assicurano l'accesso alle banche dati comunali e nazionali. Le modalità di utilizzo sono disciplinate sulla base di accordi e convenzioni.

4. Il soggetto gestore mette a disposizione del Comune la possibilità di visualizzare le banche dati relative ai contribuenti Tari del Comune di Moncalieri con le modalità e secondo il tracciato convenuti.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 152 del 16/11/2018

Regolamento coordinato con le modifiche apportate con Deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 29.06.2021